

DWS Investment GmbH
60612 Francoforte sul Meno (Germania)

Ai detentori di quote del fondo OICVM

DWS ESG Akkumula (ISIN: DE0008474024)

Intendiamo apportare le seguenti modifiche alle Condizioni generali e speciali d'investimento del suddetto fondo OICVM previa approvazione dell'Istituto federale per la sorveglianza sui servizi finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, "BaFin").

1. Adeguamento delle Condizioni generali d'investimento

Le Condizioni generali d'investimento verranno adeguate senza modificarne il contenuto in modo che vengano chiariti i giorni di valutazione rilevanti e il luogo di determinazione del valore d'inventario netto, del valore delle quote e dei prezzi di emissione e di rimborso nell'articolo 18 paragrafo 4. Inoltre, il paragrafo 1 chiarisce che la valutazione dei beni patrimoniali e delle passività viene effettuata in conformità con le norme pertinenti dell'ordinanza sulla contabilità e la valutazione degli investimenti di capitale (Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung, "KARBV").

Viene soppresso il precedente articolo 18 paragrafo 4 che prevedeva che "la Società e l'ufficio di custodia possono astenersi dal determinare il valore d'inventario netto nei giorni festivi che sono giorni di borsa, nonché il 24 e il 31 dicembre di ogni anno, salvo diversamente previsto dalle Condizioni speciali d'investimento".

Il termine "giorno di negoziazione" precedentemente utilizzato nel paragrafo 4 come base per la determinazione dei prezzi di emissione e di rimborso è sostituito dal nome dei giorni di valutazione specifici, nonché dei giorni che non sono giorni di valutazione e dal luogo specifico per la determinazione dei giorni festivi. Inoltre, si avverte che nelle Condizioni speciali d'investimento possono essere esclusi altri giorni come giorni di valutazione.

Il precedente titolo dell'articolo 18 ("Prezzi di emissione e di rimborso") viene chiarito aggiungendo "Valore d'inventario netto, valore delle quote".

L'articolo 18 delle Condizioni generali d'investimento sarà il seguente:

"Articolo 18 Valore d'inventario netto, valore delle quote, prezzi di emissione e di rimborso

1. Salvo diversa disposizione del BABen, per calcolare il prezzo di emissione e di rimborso delle quote vengono determinati i valori di mercato dei beni patrimoniali appartenenti al fondo OICVM meno i prestiti contratti e le altre passività ("valore d'inventario netto") e diviso per il numero di quote in circolazione ("valore delle quote"). Qualora per il fondo OICVM vengano introdotte classi di quote diverse ai sensi dell'articolo 16 paragrafo 3, il valore unitario delle quote e il prezzo di emissione e di rimborso per ogni classe di quote devono essere rilevati separatamente. I beni patrimoniali e le passività vengono valutati ai sensi degli articoli 168 e 169 KAGB e dell'ordinanza sulla contabilità e la valutazione degli investimenti di capitale ("KARBV").

2. Il prezzo di emissione corrisponde al valore della quota del fondo OICVM più eventualmente un supplemento di emissione da fissare nel BABen ai sensi dell'articolo 165 paragrafo 2 numero 8 KAGB.

Il prezzo di rimborso corrisponde al valore della quota del fondo OICVM meno eventualmente un supplemento di rimborso da fissare nel BABen ai sensi dell'articolo 165 paragrafo 2 numero 8 KAGB.

3. La data di regolamento per le richieste di rimborso delle quote e gli ordini di rimborso sarà al più tardi il giorno di valutazione successivo al ricevimento della richiesta di rimborso delle quote o dell'ordine di rimborso, salvo diverse disposizioni nel BABen.

4. Il valore d'inventario netto, il valore delle quote e i prezzi di emissione e di rimborso vengono calcolati dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi a Francoforte sul Meno (Germania) nonché il 24 e il 31

dicembre (“giorni di valutazione”). Nel BABen possono essere esclusi anche altri giorni come giorni di valutazione.”

2. Adeguamento delle Condizioni speciali d’investimento

Le rispettive disposizioni delle Condizioni speciali d’investimento in relazione alla commissione forfettaria a carico della Società saranno riviste redazionalmente e saranno inclusi ulteriori chiarimenti relativi al calcolo e al pagamento della commissione per la gestione del fondo OICVM.

Alle Condizioni speciali d’investimento verranno apportate le seguenti modifiche che non avranno alcun impatto sul contenuto:

- Nell’articolo 28 (“Classi di quote”) il termine “compenso forfettario” viene sostituito con il termine “commissione forfettaria”.
- Il sottotitolo in relazione agli articoli 29 (“Quote”), 30 (“Prezzo di emissione e di rimborso”) e 31 (“Costi e servizi ricevuti”) sarà adattato ai titoli modificati dei singoli paragrafi e sarà il seguente: “Quote, prezzo di emissione e di rimborso, commissioni e spese”.
- Nell’articolo 29 (“Quote”) il paragrafo 2 relativo al termine per l’accettazione degli ordini viene eliminato e incluso come disposizione separata nell’articolo 30 (attualmente “Prezzo di emissione e di rimborso”) come nuovo paragrafo 4.
Conseguentemente viene integrato il titolo dell’articolo 30, che sarà il seguente: “Prezzo di emissione e di rimborso, termine di accettazione ordini”.
- Nell’articolo 30 il nuovo paragrafo 1 contiene il riferimento al fatto che il valore d’inventario netto, il valore delle quote e il prezzo di emissione e di rimborso sono determinati ai sensi dell’articolo 18 delle Condizioni generali d’investimento.
- Nell’articolo 30 paragrafo 2, relativamente all’importo massimo della commissione di emissione, viene eliminata la dicitura “fino a” per le classi di quote interessate.
- La formulazione del titolo dell’articolo 31 è stata modificata da “Costi e servizi ricevuti” in “Commissioni e spese”.
- Per maggior chiarezza, l’articolo 31 spiega che la Società ha diritto per ogni giorno dell’esercizio fiscale a un compenso da parte del fondo OICVM per un importo pari a 1/365 (in un anno bisestile 1/366) della percentuale specificata per ogni singola classe di quote del rispettivo valore d’inventario netto. Inoltre, viene indicato su quale base viene calcolata la commissione forfettaria nei giorni di valutazione e nei giorni che non sono giorni di valutazione e come ciò viene preso in considerazione nel valore d’inventario netto del fondo OICVM. In aggiunta, viene specificato il momento per il pagamento della commissione forfettaria.

Il testo degli articoli 30 e 31 delle Condizioni speciali d’investimento è il seguente:

“Quote, prezzo di emissione e di rimborso, commissioni e spese”

Art. 30 Prezzo di emissione e di rimborso, termine di accettazione ordini

1. Il valore d’inventario netto, il valore delle quote e i prezzi di emissione e di rimborso vengono calcolati per ogni giorno di valutazione ai sensi dell’articolo 18 delle Condizioni generali d’investimento.

2. La commissione di emissione per le classi di quote LC e LD ammonta al 5% del valore delle quote. Per le classi di quote ID, TFC e USD IC la commissione di emissione ammonta allo 0% del valore delle quote. La Società, a propria discrezione, può addebitare una commissione di emissione inferiore o astenersi dall’addebitare tale commissione.

3. Non viene calcolata una commissione di rimborso. Il rimborso viene effettuato al valore delle quote.

4. Gli ordini di emissione e rimborso di quote pervenuti alla Società o all'ufficio di custodia entro le ore 13.30 CET ("termine di accettazione ordini") di un giorno di valutazione, verranno conteggiati sulla base del valore delle quote del giorno di valutazione successivo. Gli ordini pervenuti alla Società o all'ufficio di custodia dopo le ore 13.30 CET vengono conteggiati sulla base del valore delle quote del giorno di valutazione successivo.

Art. 31 Commissioni e spese

1. La Società ha diritto per ogni giorno dell'esercizio fiscale a un compenso da parte del fondo OICVM per un importo pari a 1/365 (in un anno bisestile pari a 1/366) di:

- 1,45% per la classe di quote LC,
- 1,45% per la classe di quote LD,
- 0,6% per le classi di quote ID,
- 0,6% per la classe di quote USD IC e
- 0,8% per la classe di quote TFC

del rispettivo valore d'inventario netto (cfr. articolo 18 paragrafo 1 delle Condizioni generali d'investimento)

come commissione forfettaria.

Per ogni giorno che è un giorno di valutazione, la commissione forfettaria viene calcolata sulla base del valore d'inventario netto del giorno di valutazione precedente e viene presa in considerazione come passività

riducendo il valore d'inventario netto del giorno di valutazione corrente.

Per ogni giorno che non è un giorno di valutazione, la commissione forfettaria viene calcolata sulla base del

valore d'inventario netto del giorno di valutazione precedente e viene presa in considerazione come passività

riducendo il valore d'inventario netto del giorno di valutazione successivo.

Il pagamento della commissione forfettaria per tutti i giorni di calendario di un mese viene effettuato entro il 10° giorno di calendario del mese successivo.

Questa commissione forfettaria copre i seguenti servizi e spese della Società che non impongono un onere aggiuntivo al fondo OICVM:

- a) gestione del fondo OICVM da parte della Società (gestione patrimoniale collettiva, in particolare gestione dei fondi, attività amministrative, costi per il collocamento, Service Fee per rendicontazione e analisi);
- b) commissione dell'ufficio di custodia;
- c) diritti di custodia e tenuta conto ordinari, eventualmente comprendenti le spese bancarie ordinarie per la custodia all'estero di beni patrimoniali esteri;
- d) costi per la stampa e la spedizione dei documenti destinati per legge agli investitori (relazioni annuali e semestrali, prospetti d'offerta, informazioni chiave);
- e) costi per la notifica delle relazioni annuali e semestrali, dei prezzi di emissione e di rimborso e delle eventuali distribuzioni o reinvestimenti e del verbale di liquidazione;
- f) costi per la revisione del fondo OICVM da parte del revisore dei conti del fondo OICVM;
- g) spese per la notifica delle basi imponibili e della certificazione relativa alla corrispondenza dei dati fiscali calcolati con le regole del diritto fiscale tedesco.

2. Oltre alla commissione forfettaria spettante alla Società secondo il paragrafo 1, possono essere imputate al fondo OICVM anche le seguenti spese a carico della Società:

- a) le spese per l'affermazione e l'esercizio di pretese legali da parte della Società per conto del fondo OICVM, nonché per la difesa delle pretese avanzate nei confronti della Società a carico del fondo OICVM;
- b) costi per la realizzazione e l'utilizzo di un supporto dati durevole (richiesto per legge, in particolare ai sensi della KAGB), tranne nel caso di informazioni su fusioni di fondi di investimento e tranne nel caso

di informazioni su misure in relazione a violazioni dei limiti di investimento o di errori di calcolo nella determinazione del valore delle quote;

c) imposte sostenute in relazione alle commissioni dovute alla Società, all'ufficio di custodia e a terzi, in relazione alle spese sopra menzionate e in relazione alla gestione e alla custodia. (...).”

Le modifiche apportate alle Condizioni generali e speciali d'investimento entreranno in vigore il 15 gennaio 2024.

I detentori di quote che non accettano le modifiche apportate alle Condizioni generali e speciali d'investimento possono riscattare le quote del fondo OICVM gratuitamente. A questo riguardo, si prega di rivolgersi alla banca depositaria di riferimento.

Le condizioni contrattuali valide, il prospetto d'offerta e le informazioni chiave per gli investitori sono disponibili gratuitamente presso DWS Investment GmbH e online nel sito www.dws.de.

Francoforte sul Meno (Germania), gennaio 2024

Il Consiglio di amministrazione